

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DAMAGIO, SAPORITO e SALERNO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GENNAIO 1982

Norme in materia di *status* giuridico-economico dei vice pretori onorari reggenti sedi di pretura prive di titolare da almeno 10 anni

ONOREVOLI SENATORI. — Ai sensi dell'articolo 101, ultimo comma, del vigente ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nelle preture in cui manchi il titolare, le funzioni sono esercitate dal vice pretore onorario destinato all'ufficio di « reggente » con decreto del Presidente del tribunale.

Il reggente di cui all'articolo 101 sopra richiamato ha funzioni piene, non solo giurisdizionali, ma anche di dirigenza dell'ufficio. In pratica è come se fosse il titolare che sostituisce.

Attualmente sono in servizio alcuni vice pretori onorari reggenti, in numero limitato, e lo sono da moltissimi anni, da oltre dieci, date le vacanze negli uffici di pretura dei magistrati minori in genere.

E che svolgano il loro incarico con passione e competenza non può mettersi in dubbio, altrimenti da tempo il loro incarico sarebbe stato revocato.

I reggenti sono retribuiti con una indennità, pari allo stipendio dell'uditore con funzioni, che viene corrisposta a distanza di diversi mesi, essendo liquidata dal Ministero di grazia e giustizia.

Al vice pretore onorario viene richiesto l'impegno di non esercitare la professione avanti alla pretura in cui è nominato.

La sistemazione dei reggenti merita di essere benevolmente considerata, in quanto tutti prestano lodevole servizio da molti anni e tutti si troverebbero in difficoltà serie se dovessero affrontare la privazione dell'incarico ed iniziare una nuova attività.

Pertanto si propone che detto personale sia mantenuto a tempo indeterminato nell'attuale incarico; cioè fino a quando il Consiglio superiore della magistratura lo riterrà opportuno, e comunque non oltre il sessantacinquesimo anno di età.

Si propone di concedere il trattamento di quiescenza e il diritto alle ferie che oggi,

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

non si sa perchè, non hanno, in aperta violazione delle norme costituzionali.

Per ovvi motivi di opportunità si è limitato il beneficio ai reggenti che siano in servizio da almeno dieci anni.

Si spera nel benevolo esame e nell'accoglimento del presente disegno di legge, anche perchè in caso positivo verrà ad essere sanata una situazione di fatto, che riguarda alcuni vice pretori onorari che hanno raggiunto ormai una certa età e non sarebbe umano dopo tanti anni di attività licenziarli arrecando loro gravi disagi.

È di tutta evidenza che il presente disegno di legge non è in contrasto con il disposto dell'articolo 106 della Costituzione, che prescrive l'obbligo del concorso per l'ingres-

so in magistratura, perchè i vice pretori onorari reggenti, anche se mantenuti in servizio a tempo indeterminato, rimangono pur sempre magistrati onorari senza assumere lo *status* del magistrato ordinario che la Costituzione intende tutelare; inoltre, recentemente, sono state approvate dal Parlamento le leggi 18 maggio 1974, n. 217, e 4 agosto 1977, n. 516, con le quali si provvede alla sistemazione giuridico-economica dei vice pretori onorari, rispettivamente incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi dell'articolo 32 dell'ordinamento giudiziario, e reggenti sedi di preture prive di titolari da almeno quindici anni ed in servizio al 30 giugno 1976, con stabilizzazione nell'incarico e stipendio di magistrato di tribunale.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I vice pretori onorari reggenti sedi di preture prive di titolari, che, alla data del 30 giugno 1979, esercitavano da almeno dieci anni, anche in maniera non continuativa, tutte le funzioni del titolare mancante, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 101 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono mantenuti nell'incarico a tempo indeterminato, comunque non oltre il sessantacinquesimo anno di età; ciò anche in caso di ristrutturazione delle circoscrizioni giudiziarie e in caso di soppressione delle sedi attualmente coperte.

Il Consiglio superiore della magistratura può sempre revocare l'incarico con provvedimento motivato.

Ai vice pretori onorari di cui al primo comma è attribuito lo stipendio spettante ai magistrati di tribunale da erogarsi nei modi e nei termini con cui viene erogato lo stipendio a detti magistrati; ai vice pretori onorari sono estese le disposizioni del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni, della legge 6 dicembre 1966, n. 1077, della legge 24 maggio 1970, n. 336, dell'articolo 90 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla legge 28 luglio 1961, n. 704, e di tutte le altre leggi a favore del personale non di ruolo dello Stato, con decorrenza dal 1° gennaio 1976.

Art. 2.

Agli oneri finanziari previsti dalla presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.